

Esecuzione n.

Gruppo n.

**Raccomandata**

## Avviso di vendita del credito verso il deliberatario inadempiente

Nel procedimento di realizzazione promosso contro

non avete pagato entro il termine assegnato il prezzo del fondo posto

aggiudicato a

il

L'Ufficio sottoscritto ha dovuto indire quindi per il

un nuovo incanto in esito al quale il fondo è stato

aggiudicato a

per il prezzo di Fr.

Questo minor prezzo, la cui determinazione definitiva spetta al giudice, consta delle seguenti poste:

Fr. Differenza tra la maggior offerta dell'incanto del  
e quella del

Fr. Interesse al 5% di Fr. dal  
al

Fr. Spese dell'incanto del

Fr.

Fr. sono stati pagati il in acconto del prezzo di aggiudicazione.

Questo importo deve quindi essere dedotto dal credito verso il deliberatario inadempiente. La parte residua di

Fr. sarà venduta a un unico incanto indetto per il a meno che,  
entro il termine di 10 giorni dalla ricevuta del presente avviso, i creditori pignoranti o pignoratizi rimasti insoddisfatti presentino una domanda di realizzazione secondo gli art. 130 n. 1 e 131 LEF o, trattandosi di una procedura di fallimento, una domanda di cessione del credito secondo l'art. 260 LEF.

Se il credito verso il deliberatario inadempiente è realizzato a un pubblico incanto giusta l'art. 130 n. 1 o 131 cpv. 1 LEF la garanzia prestata dall'aggiudicatario anteriore, consistente in

risponde anche per il mancato pagamento del prezzo di aggiudicazione e passerà senz'altro, con il titolo che la concerne, all'acquirente del credito verso il deliberatario inadempiente.

Se l'esazione di tale credito è assunta da un creditore a norma degli art. 131 cpv. 2 o 260 LEF la garanzia resterà depositata presso l'Ufficio sottoscritto sino alla definizione del procedimento relativo.

Luogo e data

**Ufficio di esecuzione/Ufficio dei fallimenti**